

Roma, 13 Gennaio 2012  
Prot.n. 19/12

**OSSERVAZIONI SULLE NOVITA' IN TEMA DI RISCOSSIONE CONTENUTE NEL D.L. 06 DICEMBRE 2011 n. 201 CONVERTITO NELLA L. n. 214/2011.**

L'entrata in vigore di provvedimenti legislativi poco meditati, a causa della fretta imposta dall'avanzare di una crisi finanziaria preoccupante e grave, ha introdotto non pochi elementi di confusione nel quadro normativo che disciplina la riscossione delle entrate dei Comuni.

Nel decreto sviluppo (13 maggio 2011 n. 70) venne inserita, in sede di conversione in legge, una norma che suscitò diffusi dissensi e fondate perplessità.

Si trattava di una disposizione, l'art.7, comma 2, lett. da gg-ter a gg-decies, che provocava effetti gravemente pregiudizievoli per le finanze comunali e che introduceva una assurda discriminazione tra i soggetti delegati alla riscossione coattiva delle entrate comunali in quanto non consentiva ai concessionari iscritti all'albo previsto dall'art.53 del D.Lgs. 446/97, di continuare ad utilizzare strumenti operativi e figure professionali necessarie alla realizzazione del credito di imposta, mentre li consentiva ai Comuni ed alle società partecipate.

Gli effetti di tale previsione vennero ancor più in evidenza quando alcuni osservatori, tra i quali l'ANACAP, fecero rilevare che i comuni non potevano far ricorso alle figure professionali, ( di cui, però, erano dotati i concessionari ),

indispensabili per una efficace azione esecutiva e che la contestuale fuoriuscita dal mercato di Equitalia avrebbe determinato il blocco del sistema, con le immaginabili ripercussioni sulle già dissestate finanze comunali. Si trattava di una norma dagli effetti devastanti che bloccava il sistema esistente, senza configurare soluzioni giuridicamente praticabili ed economicamente efficaci.

Invero, non pochi pensarono che la novella legislativa, improvvisamente introdotta nel decreto sviluppo, fosse la premessa per una diversa e poco meditata organizzazione della riscossione delle entrate comunali e tale prospettiva venne confermata dalla proposta di emendamenti che ANCI avanzò in sede di conversione del Decreto Monti.

Tale proposta prevedeva che la riscossione coattiva delle suddette entrate fosse affidata ad un consorzio nazionale, la cui costituzione ed organizzazione fosse promossa dalla stessa ANCI.

Tale ipotesi, per il vero, faceva salva *“la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione”* che, però, erano state depotenziate dal *“decreto sviluppo”* con l'abolizione di norme (art. 4, comma 2-serie septies e octies del D.L. 209/2002) che consentivano ai concessionari di utilizzare gli stessi strumenti operativi (procedura esecutiva privilegiata, utilizzo dei funzionari della riscossione, del fermo amministrativo e dell'ipoteca) che il consorzio costituendo, ovviamente, richiedeva per sé (*“l'utilizzo delle modalità di cui all'art. 7, comma 3, lettera gg-quater del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70”*).

Una riforma, quella che emergeva dalle proposte di emendamento ANCI, che poteva essere una soluzione adeguata alla fuoriuscita di Equitalia dal sistema di riscossione delle entrate dei comuni, se avesse posto su un piano di parità il consorzio con i gestori *“privati”* e non avesse previsto che il servizio potesse essere affidato *“mediante apposita convenzione”* (ovvero senza gara).

Insomma un insopportabile ritorno al vecchio consorzio ANCI-CNC, eliminato con la riforma della riscossione del 2006, perché costoso ed inefficiente.

Il Parlamento ed il Governo non possono, soprattutto in questo particolare momento, non informare la riforma del servizio pubblico che ci occupa ai principi della concorrenzialità e della non discriminazione ed è per questo che auspichiamo una riorganizzazione seria del settore, che risponda all'interesse generale, valorizzando l'efficienza e l'economicità del servizio.

Nelle more, per scongiurare il blocco della riscossione, **è necessario abrogare l'art. 7, comma 1, lettera gg-septies, del D.L. 13/5/2011 n. 70**, consentendo non solo ai Comuni ed alle società partecipate, ma anche ai concessionari "privati", di operare con pari strumenti e senza discriminazioni.

**2** - Durante la conversione in legge del decreto "n. 201/2011 c.d. Salvitalia", sono stati aggiunti all'art. 10 i commi 13-octies e 13-novies. Il contenuto di tali norme sono di agevole interpretazione: i Comuni hanno la facoltà di prorogare i contratti in corso fino al 31/12/2012 ed Equitalia può effettuare la riscossione delle entrate dei Comuni fino alla stessa data. E', tuttavia, evidente che siffatta proroga ha un senso se si utilizza l'anno per elaborare e reintrodurre una riforma articolata e seria della riscossione, rispettosa dei principi di concorrenza, efficienza e trasparenza, tutelati dal diritto interno e comunitario.

Il decreto Monti, in sede di conversione, ha introdotto ulteriori novità, contenute nell'art. 14-bis.

In primo luogo, è stata abrogata la parte dell'art. 7, comma 2, lett. gg-quater che, secondo il parere espresso dal Ministero dell'Economia e Finanze, non consentiva l'esternalizzazione della riscossione spontanea delle entrate dei Comuni con ciò eliminando una inopportuna confusione delle funzioni ed un inutile aggravio della gestione del servizio. E' stata, altresì, abrogata l'ultima parte della lett. gg-quater n. 1 ed il successivo n. 2;

una soppressione che, come si è fatto innanzi cenno, ha creato ulteriore confusione e sconcerto. Si è, infatti, ritenuto che con la suindicata disposizione, a partire dall'1/01/2012 fosse inibito ai comuni ed ai concessionari privati, di utilizzare il procedimento previsto dal RD n. 639/1910 (ingiunzione fiscale), così provocando il blocco totale del sistema di riscossione.

L'interpretazione suddetta, riportata da autorevole organo di stampa (Luigi Lo Vecchio, "Risolto il blocco della riscossione", Il Sole 24 Ore del 21/12/2011) ha avuto il merito di mettere in luce gli effetti disastrosi della norma, anche se ha conferito alla stessa una efficacia anticipata.

Invero, si tratta di una disposizione la cui efficacia non è collegata alla pubblicazione della legge di conversione del decreto, ma che è differita alla data del 31/12/2012 per effetto della previsione contenuta nella lett. gg-septies che, se è vero che abroga le norme che consentono l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale, è altrettanto palese che ne differisce l'efficacia alla data (modificata) contenuta nel gg-ter la cui disposizione espressamente richiama.

In conclusione, **fino al 31/12/2012 i Comuni ed i Concessionari per la riscossione coattiva delle entrate comunali possono far ricorso all'ingiunzione fiscale, applicando le disposizioni dell'art. 4 del D.L. 24 settembre 2011 n. 209, commi 2sexies, 2 septies e 2 octies.**

Non è niente di rassicurante perché, se non dovesse intervenire una auspicabile diversa disciplina, tutto si tradurrà in una proroga all'agonia di un settore che, invece, ha bisogno di certezze normative, di una riforma meditata che rifugga da salti nel buio e da anacronistici monopoli.

In questa direzione sarà orientato ogni sforzo dell'Associazione.

IL PRESIDENTE  
- Avv. Pietro di Benedetto -